

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2017, n. 53-5383

**Scioglimento dell'intero Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese e nomina del Commissario straordinario dell'Ente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lett. e) della l.r. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali protette e della biodiversità').**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Con deliberazione n. 35-5176 del 12 giugno 2017 la Giunta regionale, prendendo atto della frattura determinatasi nel rapporto collaborativo tra il Presidente ed i Consiglieri dell'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese che aveva condotto, sin dal dicembre 2016, ad una fase di stallo nell'esercizio delle funzioni che competono a tali organi, sollecitava il Presidente e tutta la compagine consiliare al superamento dei dissidi in atto ai fini di una celere ripresa delle attività.

Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale, onde evitare pregiudizi alla regolare funzionalità dell'Ente di gestione, diffidava comunque il Presidente ed il Consiglio dell'Ente ad adempiere, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento in questione, agli obblighi previsti per legge o in atti di indirizzo della Giunta regionale ed in particolare all'approvazione del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, del programma operativo per il 2017, all'assegnazione degli obiettivi di attività per il 2017 al Direttore dell'Ente con contestuale attribuzione delle risorse finanziarie per il perseguimento degli stessi, disponendo, altresì, che il mancato adempimento da parte del Presidente e del Consiglio dell'Ente nei termini sopra previsti avrebbe costituito presupposto per l'adozione di un provvedimento di scioglimento degli organi in questione e di nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lett. e) della l.r.19/2009.

Con nota inviata via PEC alla Regione in data 26 giugno 2017 il Presidente dell'Ente, a seguito delle disposizioni adottate con la deliberazione di cui sopra, ha comunicato di aver provveduto a convocare in data 14 giugno 2016 il Consiglio dell'Ente ponendo all'ordine del giorno della seduta, tra gli altri, l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017-2019 e l'approvazione degli obiettivi di attività del Direttore per il 2017, ma che alla seduta, prevista per il 20 giugno u.s., non ha partecipato alcun consigliere come si evince anche dal verbale della seduta allegato alla comunicazione in argomento e ora agli atti dell'Amministrazione regionale.

Posto che il termine assegnato con il provvedimento di diffida della Giunta regionale è giunto a scadenza il 4 luglio 2017, alla luce della comunicazione del Presidente di cui sopra e considerato che, ad oggi, non risultano comunque pubblicati all'albo pretorio dell'Ente gli atti che il Presidente ed il Consiglio erano stati diffidati ad adottare, si ritiene che il caso di specie, vista la persistente inattività e l'evidente impossibilità di funzionamento di tali organi, realizzi la fattispecie prevista dell'articolo 30, comma 2, lett. e) della l.r. 19/2009 confermando quindi l'esigenza di disporre, in ossequio alla norma citata, lo scioglimento degli organi e la nomina contestuale di un commissario straordinario dell'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della l.r. 19/2009.

A tale fine si ritiene consono nominare quale Commissario straordinario il signor Saini Roberto in quanto soggetto che, in ragione degli incarichi già svolti e per l'esperienza maturata nella tutela delle aree protette, si ritiene sia portatore di adeguate conoscenze e capacità professionali per poter svolgere l'incarico.

Si evidenzia infatti in particolare che, come si evince dal *curriculum vitae*, il signor Saini, attualmente in quiescenza, è stato responsabile, dal 1981 e fino al 1995, del Settore Parchi naturali

presso l'Amministrazione regionale; dal 1994 fino al 2005 ha svolto numerosi incarichi, prevalentemente in qualità di consigliere, presso vari enti regionali di gestione delle aree protette assumendo, infine, l'incarico di Commissario straordinario del Parco naturale di Stupinigi da gennaio 2009 a dicembre 2011. A dimostrazione dell'esperienza professionale e della competenza acquisita in materia dal signor Saini si segnalano ancora le numerose consulenze svolte a favore di soggetti pubblici e privati, dal 1997 ad oggi, in materia di progettazione ambientale e naturalistica, di pianificazione territoriale e di gestione di aree protette, nonché gli incarichi di insegnamento in materia ambientale affidatigli per anni, e taluni ancora in corso, dall'Università degli studi di Torino.

Si ritiene infine di stabilire che la durata dell'incarico commissariale decorra dalla comunicazione del presente provvedimento e si protragga fino all'insediamento dei nuovi organi dell'ente di gestione a cui sarà affidata per legge la gestione delle aree protette.

Si sottolinea ancora che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla vigente legge regionale 19/2009 al Presidente e al Consiglio dell'Ente.

Si reputa infine di determinare in capo al Commissario un'indennità mensile lorda pari ad un quarto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali, analogamente a quanto già corrisposto dalla Regione ai commissari di enti regionali di gestione di aree naturali protette in analoghe situazioni, e che tale indennità sia erogata direttamente dall'Ente di gestione a valere sui fondi di gestione ordinaria stanziati sul bilancio di previsione 2017.

In relazione ai commissari straordinari, si rammenta infatti che non trovano applicazione le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispongono la gratuità degli incarichi e delle cariche in organi di governo affidati a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; la circolare n. 6/2014 della presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica sottrae infatti specificamente le figure commissariali all'applicazione della disciplina in argomento in ragione del carattere eccezionale e temporaneo dell'incarico.

Viste ancora le note pervenute e conservate agli atti dell'Amministrazione regionale con le quali il signor Saini Roberto ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico commissariale ed ha altresì dichiarato l'assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità con l'incarico in questione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, condividendo le proposte avanzate dal relatore e le motivazioni a supporto delle stesse;

visto l'art. 56 dello Statuto;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.;

visto l'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

la Giunta regionale con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

*delibera*

- lo scioglimento, per le ragioni espresse in premessa, dell'intero Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, composto dal Presidente e dai relativi consiglieri, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lett. e) della l.r. 19/2009 a far data dalla comunicazione del presente atto;
- di procedere, ai sensi dell'art. 30, comma 3 della l.r. 19/2009, al commissariamento dell'Ente di gestione nominando quale Commissario straordinario il signor Saini Roberto nato a Torino (TO) il 18 settembre 1948 e residente a Torino ( TO ), in Via Juvarra n. 16 bis;
- di stabilire che la durata dell'incarico decorra dalla comunicazione del presente provvedimento e si protragga fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Ente a cui sarà affidata la gestione delle aree protette afferenti all'Ente;
- di rammentare che le funzioni del Commissario sono quelle riservate dalla legge al Presidente e al Consiglio dell'Ente;
- di determinare in capo al Commissario un'indennità mensile lorda pari ad un quarto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai Consiglieri regionali e che tale indennità sia erogata direttamente dall'Ente di gestione a valere sui fondi di gestione ordinaria stanziati sul bilancio di previsione 2017.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)